



Regolamento R-60-3.1

Limitazione e sorveglianza di importazioni ed esportazioni

I regolamenti sono disposizioni d'esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale. Sono pubblicati ai fini di un'applicazione uniforme del diritto.

Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto che va oltre le disposizioni legali.

Indice

1	Basi legali.....	3
2	Scopo.....	3
2.1	Legge sull’approvvigionamento del Paese.....	3
2.2	Legge sull’agricoltura.....	4
2.3	Legge federale sulle misure economiche esterne.....	4
3	Termini.....	4
3.1	Merchi soggette alla procedura accentrata.....	4
3.2	Merchi con permesso generale d’importazione.....	5
3.3	Contingenti doganali.....	5
4	Importazione.....	6
4.1	Generi di permesso.....	6
4.2	Principi della procedura PGI.....	6
4.3	Portata dell’obbligo del permesso.....	6
4.4	Non trasferibilità dei permessi (inclusi i PGI).....	7
4.5	Cessione di quote di contingente doganale (cosiddetti accordi sull’utilizzo).....	7
4.6	Applicazione di altri disposti federali di natura non doganale.....	7
4.7	Predichiarazione.....	7
4.8	Frazionamento di invii.....	7
4.9	Indicazioni nelle dichiarazioni d’importazione.....	7
4.10	Modifica a posteriori di numeri di licenza o di PGI.....	8
5	Esportazione.....	8
6	Transito.....	8
7	Regime di ammissione temporanea per animali della specie equina.....	8
8	Infrazioni.....	9

1 Basi legali

- Legge sull'approvvigionamento del Paese (LAP; [RS 531](#))
- Ordinanza sull'approvvigionamento economico del Paese (OAEP; [RS 531.11](#))
- Legge federale sulle misure economiche esterne ([RS 946.201](#)) e le rispettive ordinanze, in particolare:
- Ordinanza sul libero scambio 1 ([RS 632.421.0](#))
- Ordinanza sul libero scambio 2; [RS 632.319](#))
- Legge sull'agricoltura, LAgr; [RS 910.1](#)) e le rispettive ordinanze, in particolare:
 - ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr; [RS 916.01](#))
 - ordinanza concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF; [RS 916.121.10](#))
 - ordinanza sul vino ([RS 916.140](#))
 - ordinanza sul bestiame da macello (OBM; [RS 916.341](#))
 - ordinanza sulle uova (OU; [RS 916.371](#)).

2 Scopo

2.1 Legge sull'approvvigionamento del Paese

(art. 1, 4 e 31 LAP)

La presente legge disciplina le misure volte a garantire l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi d'importanza vitale in situazioni di grave penuria alle quali l'economia non è in grado di far fronte.

Il Consiglio federale per garantire le scorte obbligatorie può, tra l'altro:

- sottoporre ad autorizzazione l'importazione di beni d'importanza vitale;
- adottare misure per la promozione dell'importazione di beni d'importanza vitale;
- adottare misure per la limitazione delle esportazioni di beni d'importanza vitale.

Sono beni d'importanza vitale:

- i vettori energetici e tutti i mezzi necessari per la loro produzione ed esercizio;
- le derrate alimentari, gli alimenti per animali e gli agenti terapeutici, come pure le sementi e il materiale vegetale;
- gli altri beni indispensabili di uso quotidiano;
- le materie prime e le materie ausiliarie per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato.

2.2 Legge sull'agricoltura

(art. 1 LAgr)

La Confederazione opera affinché l'agricoltura, tramite una produzione ecologicamente sostenibile e concorrenziale, contribuisca efficacemente a:

- garantire l'approvvigionamento della popolazione;
- salvaguardare le basi esistenziali naturali;
- aver cura del paesaggio rurale;
- garantire un'occupazione decentralizzata del territorio.

2.3 Legge federale sulle misure economiche esterne

Il Consiglio federale può

- sorvegliare
- assoggettare a permesso
- limitare o
- proibire

l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci se, a causa di misure estere o di condizioni straordinarie all'estero, il traffico svizzero delle merci dovesse subire ripercussioni tali da risultarne danneggiati interessi economici svizzeri essenziali.

3 Termini

3.1 Merci soggette alla procedura accentrata

Secondo la tariffa elettronica Tares, le summenzionate merci sono soggette ad autorizzazione da parte dell'ufficio emittente Carbura:

Carbura
Organizzazione svizzera di scorte obbligatorie di prodotti petroliferi
Badenerstrasse 47
Casella postale
8021 Zurigo
Tel. +41 44 217 41 11
info@carbura.ch
www.carbura.ch

3.2 Merci con permesso generale d'importazione

Secondo la tariffa elettronica [Tares](#), le merci con permesso generale d'importazione sono merci soggette ad autorizzazione da parte dei seguenti uffici emittenti:

Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG)
Schwarzenburgstrasse 165
3003 Berna
Tel. +41 58 462 25 11
info@blw.admin.ch
www.blw.admin.ch

réservesuisse genossenschaft (rs)
Schwanengasse 5+7
Casella postale
3001 Berna
Tel. +41 31 328 72 72
info@reservesuisse.ch
www.reservesuisse.ch

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
Schwarzenburgstrasse 155
3003 Berna
Tel. +41 58 463 30 33
info@blv.admin.ch
www.blv.admin.ch

3.3 Contingenti doganali

Per contingenti doganali si intende una determinata quantità di prodotti agricoli che può essere importata ad un'aliquota di dazio basso. Nell'ambito degli accordi GATT/OMC, la Svizzera e il Liechtenstein hanno assunto l'impegno affinché i prodotti contingentati possano accedere al mercato a un'aliquota di dazio minima.

Alcuni contingenti sono ripartiti nel tempo in funzione del carattere stagionale e della deperibilità dei prodotti, in particolare nel caso di frutta e verdura. La loro importazione viene amministrata solo durante un periodo limitato. Nel resto dell'anno l'importazione è possibile illimitatamente all'aliquota di dazio bassa. Durante il periodo amministrato l'UFAG libera per l'importazione parti del contingente doganale in base alle esigenze.

Sul suo sito l'UFAG pubblica delle tabelle sinottiche ([Tavole Norme d'importazione](#)) con le parti del contingente doganale liberate nell'ambito della frutta e della verdura.

Ulteriori informazioni sono disponibili nelle «[Osservazioni della tariffa doganale - Tares](#)», alla pagina Internet dell'UDSC sotto [contingenti doganali](#) oppure sul sito dell'UFAG alla rubrica «[Importazione di prodotti agricoli](#)».

4 Importazione

4.1 Generi di permesso

Occorre fare una distinzione tra merci soggette ad autorizzazione per la cui importazione la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve

- annotare nella dichiarazione d'importazione unicamente il numero PGI; **oppure**
- indicare soltanto il numero della licenza generale e la sigla dell'ufficio emittente; **oppure**
- in casi eccezionali presentare il permesso singolo.

4.2 Principi della procedura PGI

L'importazione di prodotti agricoli può essere soggetta all'obbligo del permesso per i seguenti motivi:

- sorveglianza statistica dell'importazione

Essa è necessaria per rilevare continuamente il volume e i prezzi delle importazioni. Permette inoltre la registrazione delle importazioni effettuate nell'ambito di contingenti doganali.
- controllo dell'utilizzazione delle quote del contingente doganale attribuite individualmente

L'attribuzione dei contingenti doganali può, tra l'altro, essere effettuata dall'UFAG conformemente alle precedenti importazioni dei titolari di PGI. Sono determinanti le importazioni dentro e fuori il contingente doganale, comprese quelle nel periodo libero. Nel caso di alcuni prodotti sono presi in considerazione anche gli acquisti di merce indigena (attribuzione secondo la quota di mercato, p. es. cetrioli).

L'UFAG necessita quindi dei dati di tutte le importazioni degli importatori di tutte le importazioni. Ciò può essere garantito solo con l'assegnazione di numeri di permesso individuali nonché con l'obbligo del permesso per ogni linea tariffale di un prodotto (p. es. voce di tariffa 0702.0010/0019).

Gli uffici emittenti rilasciano i permessi d'importazione sotto forma di PGI. L'ufficio emittente stabilisce direttamente con il titolare del permesso eventuali condizioni e obblighi vincolati al rilascio del PGI.

In linea di massima i titolari di PGI possono importare le relative merci:

- senza dover presentare il PGI;
- da qualsiasi Paese;
- in quantità illimitate.

Per eventuali domande sul PGI ci si può rivolgere al rispettivo ufficio emittente.

4.3 Portata dell'obbligo del permesso

Per determinare in quali casi occorre presentare il permesso e quali uffici sono abilitati a rilasciarli occorre consultare le indicazioni nella tariffa doganale elettronica [Tares](#) («Mostra dettagli») e le annotazioni nel campo « Obbligo del permesso».

4.4 Non trasferibilità dei permessi (inclusi i PGI)

Il PGI è rilasciato dall'UFAG su richiesta scritta a persone con domicilio o sede sul territorio doganale svizzero. Per persone si intendono persone fisiche e giuridiche come pure comunità di persone. Il PGI ha validità illimitata e non è trasferibile (art. 1 cpv. 2–4 OIAgr).

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve indicare nella dichiarazione doganale il numero di PGI dell'importatore, del destinatario o dell'intermediario¹ (art. 2 OIAgr). L'utilizzo di numeri PGI da parte di terzi non coinvolti nell'importazione non è ammesso.

Le disposizioni dell'OIAgr non sono applicabili a PGI rilasciati da réservesuisse o Carbur. Questi PGI devono sempre essere intestati all'importatore regolare.

4.5 Cessione di quote di contingente doganale (cosiddetti accordi sull'utilizzo)

Ai sensi dell'articoli 14 OIAgr il titolare di una quota di contingente può accordarsi con altri aventi diritto, affinché questi ultimi possano utilizzare le sue quote di contingente.

L'accordo sull'utilizzo deve avvenire prima dell'accettazione della dichiarazione d'importazione e deve essere notificata mediante l'applicazione eKontingente dell'UFAG. EKontingente sincronizza i dati quattro volte al giorno con il sistema d'imposizione e-quota dell'UDSC.

Nella dichiarazione d'importazione, conformemente all'articoli 2 OIAgr, occorre menzionare il numero di PGI dell'importatore, del destinatario o dell'intermediario della merce e non quello della persona che ha ceduto la propria quota di contingente doganale.

Ulteriori informazioni al riguardo sono disponibili sul [sito dell'UFAG](#).

4.6 Applicazione di altri disposti federali di natura non doganale

Per gli invii che soggiacciono anche ai provvedimenti di altri capitoli del [R-60](#), sono determinanti, oltre alle disposizioni contenute nel presente documento, anche le prescrizioni ivi menzionate (p. es. R-60-4.2 Animali e prodotti animali).

4.7 Predichiarazione

Le merci che possono essere importate o esportate solo in quantità limitate (contingenti doganali) possono essere dichiarate al più presto il giorno in cui sono presentate in dogana.

4.8 Frazionamento di invii

La suddivisione di invii è autorizzata soltanto all'estero, prima della presentazione in dogana, o nel traffico di deposito.

Se delle partite di un invio (merci con la stessa voce di tariffa, lo stesso fornitore e lo stesso importatore o destinatario) sono presentate in dogana il medesimo giorno, esse sono considerate come un unico invio per quanto concerne l'obbligo del permesso.

4.9 Indicazioni nelle dichiarazioni d'importazione

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve indicare nella dichiarazione doganale unicamente la sigla dell'ufficio emittente e il numero del permesso o della licenza (p. es. Ca n. ...). I permessi e le licenze non sono trasferibili.

¹ Per quanto riguarda le operazioni a catena, conformemente alla pubblicazione [52.01 Imposta sull'importazione di beni \(imposta sull'importazione\)](#), cifra 4.6.2.1 e segg. sull'IVA.

All'atto dell'imposizione, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione è responsabile dell'indicazione di un numero di permesso valido.

I PGI sono salvati elettronicamente e vengono verificati e plausibilizzati nel momento della trasmissione della dichiarazione doganale. Non è necessario presentare all'ufficio doganale eventuali copie di PGI.

4.10 Modifica a posteriori di numeri di licenza o di PGI

Le domande di modifica a posteriori dei numeri di licenza o di PGI possono essere accolte solo se è comprovato che il nuovo titolare del PGI era già noto quale importatore, destinatario o intermediario **all'atto dell'importazione della merce** nonché disponeva delle relative parti del contingente doganale.

Di caso in caso si valuta quali documenti vanno riconosciuti come prove. I mezzi di prova devono soddisfare elevati requisiti. Solo in tal modo si può indurre le persone soggette all'obbligo di dichiarazione a osservare la disposizione relativa alla non trasferibilità dei permessi e delle quote di contingente doganale dopo l'accettazione della dichiarazione d'importazione nonché il principio relativo al loro obbligo di diligenza.

5 Esportazione

Attualmente non deve essere adottato alcun provvedimento all'esportazione.

6 Transito

Ad eccezione dell'immissione in deposito, l'imposizione con bollette di transito di qualsiasi genere non soggiace ad alcun provvedimento particolare.

7 Regime di ammissione temporanea per animali della specie equina

Per gli animali della specie equina fanno stato le voci di tariffa indicate nell'allegato 1 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole (OIAgr; RS 916.01).

Se in occasione dell'importazione temporanea di animali della specie equina occorre garantire i tributi doganali, ciò deve avvenire all'aliquota di dazio fuori del contingente (ADFC). Lo stato del contingente è irrilevante.

Eccezione: nel caso dei seguenti scopi d'impiego, i tributi doganali devono essere garantiti all'aliquota di dazio del contingente (ADC), indipendentemente dallo stato del contingente:

- esposizione secondo la cifra 3.2 [R-10-60](#);
- sport e competizione secondo la cifra 3.7 [R-10-60](#);
- passeggiate e soggiorni di vacanze di viaggiatori secondo la cifra 3.10 [R-10-60](#);
- dressage, addestramento, formazione, allevamento, ferratura, trattamento veterinario, pascolo e alloggio di animali secondo la cifra 3.11 [R-10-60](#).

La garanzia dei tributi all'ADC non rappresenta una domanda di imposizione nell'ambito del contingente doganale o per un'agevolazione doganale nel quadro del contingente. A tal fine sarebbe necessario effettuare un computo del contingente, ciò che non è possibile nel regime di ammissione temporanea.

Se il regime di ammissione temporanea non è concluso regolarmente, i tributi doganali sono dovuti all'ADFC (cfr. cifra 4.4.4 [R-10-60](#)).

Informazioni dettagliate sono disponibili in Internet sotto «[Animali della specie equina](#)».

8 Infrazioni

La violazione degli obblighi di permesso a tenore delle ordinanze emanate in base alla LAP e alla LAgr, è punita come infrazione dei divieti ai sensi dell'articolo 120 della legge sulle dogane, anche se tale infrazione ha carattere prettamente formale. Se è commessa simultaneamente un'infrazione doganale (art. 117 LD), quest'ultima costituisce in generale l'infrazione più grave.